



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo



composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024, in tema di verifiche in ordine all'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in merito alla società Consorzio acquedottistico marsicano s.p.a. ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Tusp);

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR, del 20 febbraio 2024, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2024";

viste le note prot. n. 10.952 del 17 ottobre 2024, acquisita al prot. n. 3386 del 18 ottobre 2024, e n. 11293 del 25 ottobre 2024, acquisita al prot. n. 3599, della società Consorzio acquedottistico marsicano s.p.a.;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10;

vista l'ordinanza del 31 ottobre 2024 n.34/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;
udito il relatore Referendario Andrea Di Renzo.

PREMESSO CHE

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp), adottato con il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisizione, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; le disposizioni del testo unico *"sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*. (cfr. art. 1, commi 1 e 2, del Tusp).

L'art. 11 del Tusp nel testo in vigore dal 27 giugno 2017 secondo le modifiche apportate dall'art. 7 del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100 stabilisce che: *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"* e alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del medesimo testo unico (cfr. commi 2 e 3), e che fino alla emanazione di apposito decreto (alla data odierna non emanato) continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 4, comma 4 secondo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo la quale *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

L'art. 1 della L.R. Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 ha istituito l'Ente regionale per il servizio idrico integrato (ERSI), dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, con compiti ricollegati agli artt. 53 segg. del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); il suo statuto è approvato con atto della Giunta regionale Abruzzo.

L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al servizio idrico integrato, consistente nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione di acque reflue, nel rispetto dei principi e sussidiarietà ed unitarietà della gestione, esercita il controllo analogo sui gestori in house del servizio e la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni (cfr. art. 1, commi 1 e 8 L.R. n. 9 del 2011).

L'art. 2, comma secondo lettera "c" dello statuto, assegna all'ERSI l'esercizio del controllo analogo sui gestori *in house* del Servizio anche attraverso la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni e valuta le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione *in house* comparativamente vantaggiosa per gli utenti del servizio idrico integrato (SII) rispetto ad altre modalità di gestione.

FATTO

La società Consorzio acquedottistico marsicano s.p.a. (Cam s.p.a.), costituita il 16 novembre 1994, ha ad oggetto sociale *“la gestione del servizio idrico integrato disciplinato dalla parte III, articoli 141 – 176, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.i.m., recante il codice dell’ambiente, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue [...] La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato”* (cfr. art. 6 statuto).

Secondo le informazioni acquisite da visura ordinaria estratta in data 23 ottobre 2024, la Cam s.p.a. ha un capitale sociale di euro 26.419.100; i Comuni partecipanti sono trenta.

Dai bilanci estratti dalla sezione *Amministrazione trasparente* del sito *web* e in riferimento ai valori del conto economico, risulta per il 2022 una differenza fra valore e costi della produzione di - 4.124.026 (con un totale valore della produzione di 33.661.572 e un totale costi della produzione di 37.785.598), e per il 2023 una differenza tra valore e costi della produzione di 3.360.352 (con un totale valore della produzione di 39.556.111 e un totale costi della produzione di 36.195.759).

Il Mef – Dipartimento dell’Economia – Direzione II – Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici con nota prot. n. 67675 del 10 luglio 2024 (acquisita al prot. n. 2283 dell’11 luglio 2024) ha comunicato a questa Sezione che con riferimento alla delibera di nomina degli amministratori di Cam s.p.a. ha *“riscontrato diverse problematiche applicative concernenti sia la motivazione sottesa alla nomina di organi amministrativi collegiali sia i limiti dei compensi per i citati organi”* e che dette perplessità sono residue anche dopo l’espletamento di un approfondimento in contraddittorio effettuato con nota prot. n. 23214 del 18 marzo 2024.

Cam s.p.a. ha fornito risposta al Mef con nota prot. n. 3313 del 2 aprile 2024 ed ha dichiarato di aver deciso nel 2018 di confermare il *“modello di amministrazione di tipo dualistico (già in uso dal dicembre 2012) per ragioni legate in particolare alla complessità di gestione della struttura organizzativa ed anche al fine di garantire ai 30 comuni soci una partecipazione diretta alle attività delle società (cosa che avviene attraverso il Consiglio di Sorveglianza organo composto da sindaci o loro delegati preposto alla pianificazione ed al controllo delle attività poste in essere dalla gestione. [...] inoltre [...] l’assemblea straordinaria convocata per il giorno 26.05.2022 ed avente come punto dell’ordine del giorno <Approvazione nuovo statuto societario ed adempimenti statutari conseguenti> (il nuovo statuto avrebbe determinato il ritorno al sistema tradizionale con la possibilità di prevedere la figura dell’amministratore unico) è andata deserta [...] palesando, di fatto, l’orientamento dei soci di mantenere l’attuale modello gestionale dualistico”*.

La nota indica poi i compensi erogati nell’anno 2013 per il Consiglio di gestione, consistenti in euro 29.253,06 per il Presidente, indicando, per un ulteriore componente, la percezione di compensi lordi di 120.000 euro, precisando che lo stesso svolgeva anche le mansioni di direttore generale, oltre che di *“amministratore delegato”* e per il terzo componente un compenso pari a zero *“in quanto lo stesso aveva un contratto di lavoro dipendente con la società”*.

Con precedente nota prot. n. 12915 del 15 dicembre 2023 (trasmessa alla Procura contabile, oltre che al Mef e all’Ersi, e ricevuta da questa Sezione solo unitamente alla predetta nota prot. n. 67675 del 10 luglio 2024) Cam s.p.a. aveva affermato di aver operato la scelta del sistema c.d. dualistico sin dal 2012 e che tale scelta di *governance* era stata confermata dopo l’entrata in vigore del Tusp e delle modifiche poi conseguite al d. lgs. n. 100 del 2017, dichiarando che: *“tale scelta fu operata al fine di consentire ai soci del CAM (i comuni) una partecipazione più diretta alle attività della società attraverso la nomina di sindaci o loro delegati in seno al Consiglio di sorveglianza, organo deputato alla pianificazione ed al controllo delle attività poste in essere dal Consiglio di Gestione. Con l’entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica [...] questa società ha mantenuto l’assetto amministrativo dualistico [...] ma adeguandosi alle disposizioni di cui all’art. 11 del D. lgs. 175/2016 che, in materia di contenimento dei*

costi, prevedeva la riduzione del numero di amministratori a 5 (nello specifico si hanno 2 componenti del C.d.g. e 3 componenti del C.d.S.). La scelta di mantenere l'assetto con gli organi collegiali (anziché optare per l'amministratore unico) fu dettata, in particolare, dalla complessità di gestione della struttura organizzativa ed al fine di continuare a garantire ai comuni soci una partecipazione diretta alle attività della società. A tal proposito si fa presente, inoltre, che con delibera assembleare n. 7 del 03.07.2023 sono stati nominati i tre componenti del C.d.S. per i prossimi tre esercizi e, con delibera C.d.S. n. 18 del 03.07.2023, sono stati nominati i due componenti del C.d.G. per i prossimi tre esercizi".

Il Magistrato istruttore con nota prot. n. 3226 del 10 ottobre 2024 ha chiesto alla S.p.a. di indicare i periodi di rispettiva vigenza degli atti presenti sul sito web alla sezione Amministrazione trasparente/atti generali / statuti e leggi regionali ("Regolamento statuto" "statuto allegato B) Rep. N. 38113", "Statuto Allegato B) Rep. N. 42222" e "Statuto vigente"); di voler trasmettere l'atto con il quale nel 2012 la società aveva optato per il sistema c.d. dualistico, le delibere del 2023 di nomina del Consiglio di sorveglianza e ogni eventuale atto successivo con il quale la Società avesse esternato le ragioni di adeguatezza organizzativa tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi; di comunicare l'eventuale esistenza di un direttore generale e di "indicare ai sensi dell'art. 11, commi 3, 6 e 7, del Tusp, la base di calcolo per il compenso riconosciuto ai membri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, nonché i compensi materialmente erogati ai consigli attualmente in carica e ai precedenti".

La S.p.a. ha risposto con nota prot. n. 10952 del 17 ottobre 2024 acquisita al prot. n. 3386 del 18 ottobre 2024 indicando i rispettivi periodi di vigenza degli atti pubblicati sul portale, trasmettendo la documentazione richiesta, informando che "attualmente non è stato nominato un direttore generale".

Con riferimento ai compensi lordi erogati per la *governance*, la Società ha dichiarato: "L'indennità annua lorda degli amministratori del CAM S.p.A. (componenti del Consiglio di Gestione) è stata determinata in base al disposto della legge 296/2006 art. 1, comma 725 (Legge Finanziaria 2007), laddove per il Presidente del Consiglio di gestione l'indennità prevista non può essere superiore al 70% di quella spettante al Sindaco del Comune socio con maggior quota di partecipazione nella Società (e cioè il Comune di Avezzano): stessa cosa è prevista per la determinazione dell'indennità annua del consigliere ma nella misura del 60%. Tale importo è stato poi decurtato di un ulteriore 20% in linea con le disposizioni dell'ATO 2 Marsicano del 23/02/20154 prot. n. 27 [...] Il compenso degli amministratori è stato poi determinato tenendo conto delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. Riguardo il Consiglio di Sorveglianza del CAM S.p.A., non sono previste indennità di carica per i membri che ne fanno parte [...] fatta eccezione per i componenti revisori in seno al C.d.S."; ha poi indicato i compensi erogati al Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza per gli anni dal 2013 al 2017.

Con la delibera n. 7 del 3 luglio 2023 l'Assemblea ha nominato i tre membri del Consiglio di sorveglianza, stabilendo per un compenso annuo lordo di euro 18.000 per uno solo dei componenti che non aveva "status di sindaco, assessore o consigliere comunale"; con la delibera n. 18 in pari data il Consiglio di sorveglianza, riconoscendo al Presidente una indennità lorda mensile di euro 2.578,69 e all'altro componente una indennità mensile lorda di euro 2.210,31.

Nel verbale di assemblea straordinaria rep. n. 519/423 del 18 gennaio 2018, in ordine alla scelta del sistema c.d. dualistico si legge: "[...] chiarisce il Presidente che per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto in debito conto delle esigenze di contenimento dei costi, si rende necessario mantenere l'attuale modello organizzativo basato sul sistema dualistico e in particolare prevedere un Consiglio di gestione di un numero di membri non inferiore a due né superiore a tre e un Consiglio di Sorveglianza di un numero di membri non inferiore a tre né superiore a cinque. Siffatta necessità – continua il Presidente – deriva in particolare dalla complessità di gestione della struttura organizzativa della società".

La S.p.a. ha anche allegato copia della nota prot. n. 2148 del 29 febbraio 2024 diretta all'Ersi – Ente regionale per il servizio idrico integrato, nella quale aveva svolto alcune

considerazioni in merito alla normativa di cui agli artt. 2409-*octies* e segg. del cod. civ. e alla commisurazione dell'indennità dei componenti del consiglio di gestione a una quota di quella prevista per il sindaco del comune con maggiore partecipazione al capitale sociale.

Il Magistrato con nota prot. n. 3522 del 23 ottobre 2024, con riferimento a quanto già oggetto della precedente richiesta istruttoria, ha chiesto di ricevere l'indicazione del costo complessivamente sostenuto dalla S.p.a. nel 2013 rispettivamente per il Consiglio di gestione e per il Consiglio di sorveglianza.

La Società con nota prot. n. 11293 del 25 ottobre 2024, acquisita al prot. n. 3599 ha dichiarato che nel 2013 il costo complessivo per il Consiglio di sorveglianza è stato pari a zero e quello per il Consiglio di gestione a euro 192.878 (quale "sommatoria dei compensi erogati ai componenti pari a € 149.253,00, e degli oneri Previdenziali e Assicurativi a carico dell'Azienda").

DIRITTO

1. Nomina di un sistema di governance alternativo a quello dell'amministratore unico.

Nell'ipotesi di scelta, per le società a controllo pubblico, di un sistema di *governance* diverso da quello dell'amministratore unico (consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, sistema dualistico di cui agli artt. 2409-*octies* - 2409-*quinquiesdecies* cod. civ., sistema monistico di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* -2409-*noviesdecies* cod. civ.), l'art. 11, comma 3, del Tusp (nel testo in vigore a far data dal 27 giugno 2017) richiede una "delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

Cam s.p.a. ha scelto il sistema dualistico sin dal 2012; successivamente all'entrata in vigore dell'art. 11 Tusp, la scelta è stata confermata con verbale di assemblea straordinaria del 18 gennaio 2018 rep. 519/423, dal quale risulta che il Presidente aveva fatto generico richiamo alla "complessità di gestione della struttura organizzativa della società".

Le delibere nn. 7 e 18 del 3 luglio 2023 (rispettivamente: nomina del consiglio di sorveglianza e nomina del consiglio di gestione attualmente in carica) nulla motivano in merito.

L'art. 11, comma 3, cit. prescrive che la motivazione specifica sia inserita nella stessa delibera che prevede il sistema di amministrazione alternativo a quello ordinario.

In ogni caso nemmeno le altre note segnalate da Cam s.p.a. a supporto della decisione contengono la richiesta motivazione; in particolare non può al riguardo ritenersi accoglibile l'affermazione secondo la quale "in una società amministrata con il sistema dualistico l'organo <Consiglio di gestione> non può assumere veste monocratica" (come affermato nelle note prot. nn. 3313 e 2148) perché la motivazione deve attenere alle specifiche ragioni per le quali la società opta in concreto per un sistema diverso rispetto a quello dell'amministratore unico, e, quindi, nella specie, al sistema dualistico, e non già al numero di componenti del sistema amministrativo prescelto in luogo di quello considerato ordinario dalla legge.

Nemmeno può ritenersi significativo quanto affermato nella nota prot. n. 12915, dove si legge che la scelta del sistema dualistico "fu operata al fine di consentire ai soci del CAM (i comuni) una partecipazione più diretta alle attività della società attraverso la nomina di sindaci o loro delegati in seno al Consiglio di sorveglianza, organo deputato alla pianificazione ed al controllo delle attività poste in essere dal Consiglio di Gestione"; infatti, i compiti del consiglio di sorveglianza sono comunque ricollegati ai doveri previsti dall'art. 2403 cod. civ. a tutela del diritto oggettivo (vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; svolgere la funzione di revisore legale), come richiamato dall'art. 2409-*terdecies* cod. civ.; la rappresentanza nella società è esercitata attraverso l'assemblea dei soci (cfr. laddove presente il consiglio di gestione gli artt. 2364-*bis* segg. cod.

civ.) e il controllo analogo è istituzionalmente assegnato all'ERSI (cfr. L.R. n. 9 del 2011 e statuto ERSI).

Ancora, la circostanza, riportata nella nota prot. n. 3313 secondo cui *"l'assemblea straordinaria convocata per il giorno 26.05.2022 ed avente come punto dell'ordine del giorno <Approvazione nuovo statuto societario ed adempimenti statutari conseguenti> (il nuovo statuto avrebbe determinato il ritorno al sistema tradizionale con la possibilità di prevedere la figura dell'amministratore unico) è andata deserta [...] palesando, di fatto, l'orientamento dei soci di mantenere l'attuale modello gestionale di tipo dualistico"* non ha alcuna rilevanza in merito alla motivazione richiesta dall'art. 11, comma 3, Tusp, e segnala, considerando allo stato l'assenza di una sufficiente motivazione per il sistema amministrativo, la mancata attivazione per l'adeguamento della società al sistema di amministrazione ordinario.

La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della decisione (cfr. art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241); con riferimento alla prescrizione di cui all'art. 11, comma 3, cit., la motivazione deve indicare in modo specifico, ovvero analitico, le ragioni concrete che determinano la scelta; viceversa il richiamo del tutto apodittico e astratto, ovvero sganciato dalla fattispecie concreta, a mere *"ragioni di adeguatezza amministrativa"*, o ad altre generiche locuzioni (es.: *"complessità della gestione della struttura organizzativa"*; cfr. nota prot. n. 12915 del 15 dicembre 2023) si risolve in una motivazione apparente e, quindi, nella sua assenza.

Si ricorda inoltre che la delibera con la quale la società scelga un sistema di amministrazione diverso dall'amministratore unico, munita della motivazione prescritta per legge, deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo competente per territorio (cfr. combinato disposto artt. 11, comma 3, e 5, comma 4, Tusp) in tempi ravvicinati rispetto alla sua adozione, in modo da poter consentire anche *in corso di esercizio* il controllo previsto dalla legge (cfr. art. 3, comma 4, legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Nel caso di specie, infatti, le delibere nn. 7 e 18 del 3 luglio 2023 non erano state trasmesse a questa Sezione di controllo ed erano state inviate dopo oltre cinque mesi dalla loro adozione.

2. Individuazione dei compensi degli amministratori; art. 11, comma 7, Tusp.

L'art. 11, comma 7, del Tusp stabilisce che fino alla emanazione di specifico decreto, *"restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95"*, secondo il quale: *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

La norma di cui all'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiamata da Cam s.p.a. nella nota prot. n. 10952 del 17 ottobre 2024, è stata abrogata dall'art. 28, comma 1, del Tusp.

Cam s.p.a. con nota prot. n. 11293 del 25 ottobre 2024 ha dichiarato che nel 2013 il costo complessivo per il Consiglio di sorveglianza è stato pari a zero e quello per il Consiglio di gestione a euro 192.878 (quale *"sommatoria dei compensi erogati ai componenti pari a € 149.253,00, e degli oneri Previdenziali e Assicurativi a carico dell'Azienda"*).

Con la nota prot. n. 3313 del 2 aprile 2024 (ricevuta dalla Sezione con nota Mef prot. n. 67675 del 10 luglio 2024) la Società aveva affermato che nel 2013 *"il Consiglio di Gestione era composto: dal Presidente la cui indennità lorda corrisposta è stata pari ad € 29.253,06; dal Consigliere la cui indennità lorda corrisposta è stata pari a € 0 in quanto lo stesso aveva un contratto di lavoro dipendente con la società; dal componente con funzioni e competenze di Amministratore Delegato e F.F. di direttore Generale [...] la cui indennità lorda corrisposta è stata pari ad € 120.000,00 [...] per un TOTALE costi per compensi amministratori anno 2013 pari ad € 149.253,06"*.

Al fine della verifica del rispetto del parametro di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, soccorre lo statuto pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* e indicato

come "allegato B) Rep. N. 42222", vigente dal 25 febbraio 2013 al 17 gennaio 2018 (cfr., per l'individuazione del periodo di vigenza, la nota prot. n. 10952 del 17 ottobre 2024), secondo il quale, con riferimento al consiglio di gestione: "l'incarico di consigliere non comporta di diritto retribuzione aggiuntiva ove attribuito, ai sensi del comma 3, a uno o più dipendenti della società" (cfr. art. 25); "il direttore generale può essere assunto dal consiglio di gestione [...] al direttore generale si applica il CCNL per i dirigenti delle imprese pubbliche [...] previa deliberazione dell'assemblea ordinaria le funzioni di direttore generale possono essere attribuite al presidente del consiglio di gestione o all'amministratore delegato".

In riferimento a quanto precisato con la nota prot. n. 3313 (cfr. *supra*), considerato che il componente che nel 2013 aveva goduto di un compenso lordo di euro 120.000 svolgeva anche la mansione di direttore generale ed era quindi retribuito a tale titolo, al fine di poter considerare legittima l'erogazione del compenso nel rispetto dell'art. 25 dello statuto allora vigente si deve ritenere che detto compenso riguardi lo svolgimento dell'attività di direttore generale; ne consegue che il costo lordo complessivo del consiglio di gestione nel 2013 era pari ad euro 29.253,06 e che su questo valore deve essere applicato il parametro di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012. Ad ulteriore conferma di ciò, la stessa alternatività, nei termini sopra detti, del compenso di membro del consiglio di gestione rispetto ad ulteriori emolumenti ("l'incarico di consigliere non comporta di diritto retribuzione aggiuntiva ove attribuito [...] a uno o più dipendenti della società"; cfr. art. 25 statuto cit.), anche considerando la quantificazione del compenso del consigliere che svolge le funzioni (*rectius*: le mansioni) di direttore generale secondo un importo di molto maggiore (euro 120.000; il 410,21 per cento) rispetto a quello del presidente dello stesso consiglio di gestione (euro 29.253,06), obbliga a ritenere che il compenso percepito faccia riferimento all'attività di direttore generale.

Pertanto, i compensi riconosciuti al consiglio di gestione con delibera n. 18 del 3 luglio 2023 (pari ad euro 57.468, derivanti da dodici mensilità lorde pari ad euro 2.578,69 per il Presidente e 2.210,31 per l'ulteriore componente) superano il limite massimo stabilito dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, di euro 23.402,45, pari all'80 per cento del costo complessivamente sostenuto a tale titolo nel 2013.

Detto limite non può ritenersi superabile nemmeno in ipotesi di riorganizzazione dell'assetto societario o di individuazione di nuovi e ulteriori compiti che gravino in modo più incisivo sugli amministratori; cfr. sul punto da ultimo la deliberazione n. 19/2024/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia che ha riaffermato il principio secondo il quale: "l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, stante la sua natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, non può essere derogato neanche nel caso in cui alle società in questione vengano attribuiti nuovi compiti o esse siano investite da un processo di riorganizzazione, né in considerazione dei nuovi e maggiori incarichi assunti dagli amministratori, della complessità delle funzioni svolte e della relativa assunzione di responsabilità da questi assunte. [...] La menzionata disposizione, infatti, inserita nella normativa della "spending review", e preordinata all'ottenimento del più ampio risparmio possibile di pubblico denaro a beneficio del bilancio dell'ente e della cosiddetta finanza pubblica allargata, ha introdotto un vincolo tassativo" (cfr. anche delibb. n. 222/2023/PAR Sez. Veneto e n. 124/2022/PAR Sez. Sardegna).

Il riscontrato superamento del limite di legge impone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura presso la Sezione regionale giurisdizionale per l'Abruzzo per ogni valutazione di competenza.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

- il non puntuale assolvimento, in sede di nomina dell'attuale Consiglio di gestione da parte della Società *in house* Consorzio acquedottistico marsicano s.p.a. degli adempimenti previsti

dalla disciplina normativa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Tusp, in riferimento alla carenza della motivazione in ordine alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno condotto alla scelta di tale assetto amministrativo, in luogo di quello monocratico;

- il superamento del limite di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nella individuazione dei compensi del consiglio di gestione.

INVITA

Consorzio acquedottistico marsicano s.p.a. ad attivarsi per il recupero delle somme erogate in eccedenza rispetto al limite di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, anche in riferimento ad esercizi precedenti rispetto a quelli oggetto del presente accertamento.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consorzio acquedottistico marsicano s.p.a., ai Sindaci dei Comuni soci e ai rispettivi Presidenti dei Consigli comunali affinché comunichino all'Organo consiliare i contenuti della presente deliberazione, alla Procura presso la Sezione regionale giurisdizionale per l'Abruzzo, alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del Tusp, all'ERSI - Ente regionale per il servizio idrico integrato.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi degli artt. 22 del d. lgs. 175 del 2016 e 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024.

Estensore
Andrea DI RENZO

ANDREA DI
RENZO
CORTE DEI CONTI
07.11.2024
09:11:47
GMT+02:00

Presidente
Ugo MONTELLA

UGO
MONTELLA
CORTE DEI
CONTI
07.11.2024
12:35:00
GMT+02:00

Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Dott.ssa Carla LOMARCO

CARLA
LOMARCO
07.11.2024
13:39:56
GMT+02:00